

**Convenzione di cooperazione accademica tra l'Istituto Statale di
Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO, MID, Russia) e l'Università
di Firenze.**

Programma di Doppia Laurea Magistrale

L'Istituto Federale di Stato autonomo per l'istruzione superiore "Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca (Università), del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa" (di seguito MGIMO), nella persona del Rettore, Prof. Anatolij Vasilevich Torkunov, per i poteri conferitigli dal regolamento del MGIMO, da un lato, e l'Università di Firenze, nella figura del Rettore, Prof. Luigi Dei, dall'altra parte, in seguito denominate "Parti", volendo avviare una cooperazione tra le due Istituzioni nell'ambito dei Programmi di Doppia Laurea Magistrale, stabiliscono quanto segue:

§ 1 Obiettivo della convenzione

1. Obiettivo della convenzione è sviluppare la collaborazione scientifica e didattica tra le Parti allo scopo di realizzare un programma di doppia laurea magistrale sulla base dei percorsi di studio in "Relazioni istituzionali e lobbying internazionale", presso il Mgimo, da una parte, e "Politica, Istituzioni e Mercato (Classe LM-62)" presso la Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze, dall'altra.
2. Previo accordo, le Parti possono sviluppare altre iniziative ampliando l'oggetto della presente convenzione con successive correzioni o emendamenti dello stesso, allo scopo di raggiungere gli obiettivi desiderati, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della presente convenzione.

§ 2 Definizioni

Nella presente convenzione i termini sottoelencati devono essere interpretati dalle Parti nel seguente modo:

- (a) periodo di mobilità – periodo nel corso del quale lo studente partecipa al programma presso l'università ospite;
- (b) università di appartenenza – l'istituzione dove, relativamente alla presente convenzione, lo studente risulta regolarmente iscritto;

(c) università ospite – l'istituzione presso la quale lo studente svolge gli studi previsti dal programma durante il periodo di mobilità al fine di ottenere il titolo così come definito al punto (e) del presente articolo;

(d) anno accademico – il periodo di tempo, richiesto dai programmi di studio di ciascuna parte per l'ottenimento del titolo di studio soggetto ai termini e alle condizioni poste in essere dalla presente convenzione;

(e) programma di doppia laurea magistrale – programma che prevede il rilascio di due distinti diplomi da parte di ciascuna università a completamento dei requisiti stabiliti dalle Parti nella presente convenzione.

§ 3 Oggetto della convenzione

1. Il MGIMO e l'Università di Firenze qui di seguito concordano di coordinare la mobilità degli studenti nell'ambito del programma di doppia laurea.

2. Per soddisfare gli obblighi della presente convenzione gli studenti in mobilità svolgeranno il primo anno accademico in uno dei programmi citati nell'articolo 1 della presente convenzione, per poi trasferirsi dall'università di appartenenza/ospite alla rispettiva università ospite/di appartenenza nel corso del secondo anno accademico secondo le procedure di selezione stabilite nell'articolo 4 della presente convenzione.

3. Gli studenti in mobilità acquisiranno presso l'Università partner almeno n. 60 CFU preventivamente approvati dall'Università di provenienza, eventualmente comprensivi delle attività di tirocinio e delle attività di ricerca finalizzate alla stesura della tesi finale, sulla base di un piano di studi concordato di anno in anno fra le Università partner che contempli anche i restanti CFU che gli studenti acquisiranno nella Università di provenienza.

4. Il numero di studenti selezionati da ciascuna Università che potranno partecipare al programma di doppia laurea, comunque non superiore a 15, sarà concordato di anno in anno fra le Parti a partire dall'anno accademico 2018/19.

5. I programmi di studio del primo e del secondo anno (utilizzando il sistema ECTS) dovranno essere mutualmente riconosciuti dalle Parti in accordo con il piano di studi precedentemente stabilito.

§ 4 Selezione dei candidati

1. I partecipanti alla selezione del programma di Doppia Laurea devono essere regolarmente iscritti a uno degli indirizzi di studio citati nell'articolo 1 presso la propria Università di appartenenza.

2. Le Parti selezioneranno autonomamente i candidati che saranno valutati seguendo i seguenti criteri:

- possesso di titolo di laurea di primo livello in indirizzo affine a quello di iscrizione;
- risultati conseguiti nel corso della carriera universitaria;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- lettera di motivazione.

La conoscenza delle lingue italiana e russa è altresì raccomandata.

3. La lista degli studenti prescelti da ciascuna delle due Parti dovrà essere sottoposta all'Università ospite, dove avrà inizio il periodo di studio, prima della fine di luglio di ciascun anno.

§ 5 Obblighi delle Parti

1. I crediti ECTS conseguiti dagli studenti presso l'Università ospite dovranno essere riconosciuti e trascritti dall'Università di appartenenza secondo la tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente convenzione che potrà essere modificata o confermata dalle Parti ogni anno accademico. I cambiamenti introdotti nel suddetto allegato non necessitano del rinnovo della presente convenzione se non modificano i diritti e gli obblighi delle Parti.

2. A completamento degli obblighi stabiliti dalle Parti nella presente convenzione per l'ottenimento del diploma, allo studente sarà conferita la laurea magistrale da entrambe le Università in linea con quanto stabilito dalla presente convenzione.

3. Ciascuna Università individuerà un coordinatore scientifico incaricato di gestire il programma di doppia laurea.

§ 6 Elaborato finale

1. Gli studenti partecipanti al programma discuteranno l'elaborato finale (tesi) presso le rispettive Università di appartenenza entro la fine del II anno accademico durante il quale si conclude il percorso di studio previsto dalla presente convenzione.
2. L'elaborato finale sarà scritto in lingua inglese. Una copia dell'elaborato finale sarà presentata ad entrambe le università.
3. Le Parti si impegnano a riconoscere reciprocamente l'elaborato presentato presso l'Università partner e ad accettare i risultati della discussione e del voto finale conseguito.

§ 7 Valutazione degli esami e dell'elaborato finale

1. Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) sarà utilizzato per la valutazione finale dei risultati conseguiti in ciascun esame e per la tesi (vedi Allegato 1 Tabella 2 e 3).

§ 8 Sostegno agli studenti

1. L'università ospite fornirà assistenza agli studenti nei limiti delle proprie capacità e a propria discrezione. In ogni caso nessuna delle Parti si assume la responsabilità di trovare una sistemazione agli studenti in mobilità. I costi relativi all'alloggio saranno interamente a carico dello studente.
2. L'università ospitante assisterà gli studenti nell'attività di orientamento e introduzione all'attività accademica e sociale.

§ 9 Obblighi finanziari

1. Gli studenti provvederanno autonomamente alle proprie spese presso l'università ospitante, ivi comprese le spese per l'ottenimento del visto, di viaggio, di alloggio, di assicurazione, di vitto, di acquisto di testi universitari.
2. Gli studenti partecipanti al programma sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie solo presso la propria università di appartenenza. Appurato che agli studenti dell'Ateneo fiorentino iscritti al corso di Laurea Magistrale in Politica, Istituzioni e Mercato (con rilascio del doppio titolo) non viene chiesta nessuna forma di contribuzione economica per la frequenza dell'anno di studio presso l'Ateneo partner, parimenti gli studenti del Moscow State Institute of

International Relations (MGIMO) sono dispensati dal pagamento delle tasse di iscrizione e da ogni forma di contribuzione; sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse richieste da altri enti, di cui l'Università degli Studi di Firenze si farà carico; è dovuta l'Imposta di Bollo nella misura prevista dalla legge vigente.

3. Gli studenti di entrambe le università saranno provvisti di assicurazione medica e contro gli infortuni. L'università ospite in nessun caso sarà obbligata a fornire agli studenti dell'università partner un'assicurazione medica e contro gli infortuni. I partecipanti al programma di scambio dovranno essere assicurati, nell'esercizio delle attività previste del presente accordo, per il rischio derivante da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi tramite polizze assicurative che potranno essere realizzate sia presso le Università di appartenenza secondo i rispettivi regolamenti sia stipulate direttamente dagli interessati per la copertura dei rischi suddetti.

§ 10 Gestione del Programma

1. Ciascuna università partner è responsabile del funzionamento del programma nella propria sede e dovrà designare un ufficio responsabile per la gestione del programma di doppia laurea.

2. Presso il MGIMO tale ufficio sarà la School of Governance and Politics. Presso l'Università di Firenze sarà la 'Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" '.

§ 11 Durata e termine della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e avrà una durata iniziale di 5 anni. Potrà essere rinnovata tacitamente dalle Parti per ulteriori 5 anni ogni qualvolta questa sarà giunta alla data di scadenza, a meno che una delle Parti non manifesti l'intenzione di terminare tale convenzione, informandone per lettera scritta l'altra parte, almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza. Il termine della convenzione non avrà effetti sulla mobilità degli studenti in corso né su quella già approvata, così come sugli obblighi didattici relativi agli studenti con mobilità in corso o già approvata.

§ 12 Modifiche della convenzione

1. Le Parti possono alterare o modificare i termini e la durata del presente accordo con emendamento scritto e approvato da entrambe. Qualsiasi cambiamento non influirà negativamente sui diritti acquisiti dai partecipanti.

§ 13 Attività promozionale

1. Ciascuna Università partner acconsente all'uso del proprio nome e del proprio logo esclusivamente per gli scopi legati al Programma di Doppia Laurea previsti dalla presente convenzione.

2. Con esclusione dei casi espressamente previsti dalla presente convenzione, nessuna delle Parti potrà utilizzare il nome dell'altra Parte in pubblicazioni, comunicati stampa o pubblicità, senza la previa consultazione e autorizzazione scritta.

3. Ciascuna delle due Università potrà pubblicizzare il programma di doppia laurea con i propri canali di informazione (web-site, brochure) e procurare all'altra Parte copia del materiale a stampa. Il coordinatore del programma (o la persona responsabile per la cooperazione nell'ambito del programma di doppia laurea), metterà a disposizione dell'università partner il logo della propria università affinché possa essere usato nel materiale pubblicitario.

§ 14 Norme Finali

1. La presente convenzione viene sottoscritta in lingua italiana, russa e inglese.

2. La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.